

signor Pietro Rossi, ispettore del materiale di marina, con titolo e grado di vice-intendente generale di marina, elezione che è frutto delle mene dei retrogradi e di coloro che sperano ed anelano il ritorno dell'assolutismo. Essi quindi altamente protestano appoggiati ai seguenti fatti, invocando la legge elettorale politica del 17 marzo 1848.

« L'articolo 98, al paragrafo 4, dice che non possono essere eletti deputati gl'impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo che esercitano un impiego di grado inferiore a quello di intendente generale.

« Ora il signor Pietro Rossi non avendo che il titolo e grado di vice-intendente di marina, dall'articolo 98, § 4, viene chiaramente, senza lasciare luogo di dubbio, escluso dall'essere deputato, quindi eleggendolo, è di sua natura nulla la nomina, e l'importantissimo collegio di Recco rimane senza rappresentante in quella Camera che deve discutere di questioni di vita o di morte per la patria nostra, e così le da gran tempo preparate e manipolate influenze ed intrighi ministeriali avranno il più felice compimento, avranno fuorviati gli elettori di cuore patriottico ed amantissimi della conculcata, travagliata, ma non abbattuta patria nostra; avranno fatto in modo che alla nuova Camera non segga il rappresentante di trentaseimila e più cit'adini in espiatione del delitto di essersi sentiti Liguri, avendo voluto protestare contro l'onta degli ultimi fatti di Novara.

« L'imparzialità delle liste elettorali è la condizione della purezza e della sincerità delle elezioni.

« Dalla imparzialità nella formazione della lista elettorale del comune di Camogli inferire la purezza e la sincerità dell'elezione che si minaccia e si vuole imporre agli altri comuni colla forza numerica, ma che affidati agli elettori che avranno mente e cuore italiano si stringeranno a noi acciò il candidato della stupida aristocrazia non trionfi sul candidato del popolo, chè il beniamino del Ministero, il promesso da qualche tenebroso agitatore che lusinga ed inganna i creduli elettori, amiamo sperare non uscirà dall'urna.

« Ma un gran numero d'individui vennero contrariamente alla legge ammessi nella lista elettorale del comune di Camogli avente una popolazione di più di cinquemila abitanti.

« Dall'articolo 10 fino al 23, 29, 30, 31 fino al 52; dall'articolo 61 al 96; dal 101 fino al 120; dal 125 fino al 130; dal 132 fino al 133 sempre inclusive; dal 145 al 162; dal 167 al 185, 192, 193; dal 197 fino al 209; dal 230 al 274, in tutto 131 articoli che rappresentano altrettanti capitani marittimi senza emarginazione di censo, con la sola dichiarazione del fitto di lire 120, e non 150 come prescrive l'articolo 6 per l'esercizio dei diritti elettorali. Saranno considerati come commercianti: « i capitani marittimi e i capi direttori di officio o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai senza distinzione di sesso; gl'individui contemplati in quest'articolo, se pagheranno la metà del censo e la metà del fitto fissato per i commercianti del comune. »

« A quindici individui si volle attribuire la qualità di commercianti, e se siano dessi commercianti facilmente risulterà dalla trascrizione che qui sotto si fa della testuale annotazione che si legge di contro ai loro nomi nella detta lista elettorale.

« Art. 63, commerciante chiodi, catrame, pece (calafatto) col censo di lire 120 (invece anche ammesso il titolo di lire 300).

140 come sopra

288 idem.

52 calafatto con lire 120 di fitto

53 calafatto con lire 120 di fitto

124 id. id.

166 id. id.

(Si crede, e par certo, che sia analfabeto perfetto).

64 commerciante di commestibili, fitto in . . . L. 120

140 id. id. . . » 120

144 id. vino . . . » 120

227 id. commestibili . . . » 120

229 id. id. . . » 120

257 id. pesci . . . » 120

141 mastro muratore . . . » 120

142 id. . . » 120

« L'articolo 5 è così composto: « Gli esercenti commerci, arti ed industrie godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione e per gli opifici e magazzini e botteghe del loro commercio, arte ed industria, ascenda alla misura determinata nella tabella A annessa alla presente legge. »

« Quale è la misura determinata nella tabella A annessa alla legge?

« Il valore locativo per attribuire i diritti elettorali è fissato nella medesima per quei comuni aventi una popolazione di 2500 abitanti in lire 300, e il comune di Camogli appartiene a questa categoria. Or dunque, perchè in tanta chiarezza di legge vennero ascritti 15 individui siccome commercianti col solo censo di lire 120 invece di lire 300?

« Articolo 9. « Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento, s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico e duri non meno di nove mesi, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario. »

« Questa attribuzione è derogatoria al diritto comune, onde che vuol essere strettamente applicata, nè può venire estesa per analogia, e siccome la legge non parla che di fittaiuolo, non può assimilarsi compiutamente al fittaiuolo che assume sopra di sè tutti i rischi dell'affittamento, e la legge, parlando di fittaiuoli di poderi rurali, ne vogliono essere esclusi i locatari anche generali d'una proprietà urbana; per la stessa ragione il fittaiuolo non può computare nel suo censo fuorchè il quinto delle imposte pagate pei poderi rurali da lui affittati, la medesima attribuzione non può competere a colui che ripete il suo diritto da una locazione fatta per privata scrittura, quand'anche munita di data certa, perchè la legge richiedendo espressamente l'atto pubblico, non ammette altro equivalente. La legge finalmente richiedendo una locazione che duri non meno di nove anni, non può più invocarsi la medesima laddove la locazione stipulata bensì per nove anni, lo sia stata tuttavia colla facoltà di risolverla in capo a tre o sei anni, sia che la facoltà fosse reciproca, sia che riservata al solo locatore, sia che al solo conduttore, e quand'anche il fittaiuolo avesse compiuti i due primi termini e fosse già entrato nel terzo, o si fosse per un atto posteriore rinunciato alla facoltà di risoluzione, quando il tempo che rimarrebbe alla locazione, a far tempo da quest'ultimo fatto, non aggiungerà a nove mesi. . . »

Voci. Basta! basta!

DEMARCHI. Nella sua relazione il signor Torre parlò di una lettera del signor Rossi stesso, la quale certamente contiene la sua difesa. Io credo che giustizia voglia che sia letta; se fosse presente avrebbe ragione di difendersi.

DURANDO. M'alzo per fare la medesima domanda. Avrei chiesto alla Camera di legger io la lettera del Rossi, perchè